



COMUNE DI LONGI

Via Roma 2

98070 LONGI (ME)

0941485040 – 0941485089

protocollo@comunelongi.it

protocollo@pec.comunelongi.it

<http://www.comunelongi.me.it/>

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



Comune di Longi C_E674 - - 1 - 2024-02-19 - 0001490

LONGI

Codice Amministrazione: **Comune di Longi C_E674**

Numero di Protocollo: **0001490**

Data del Protocollo: **lunedì 19 febbraio 2024**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: PARERE REVISORE - PIAO TRIENNIO 2024-2026.

MITTENTE:

REVISORE BATTAGLIA SALVATORE

VIA 25 APRILE

97013 COMISO

Note:

COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

VERBALE N. 84 del 19/02/2024

OGGETTO: Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2024 -2026 – Sezione 3.3. Piano triennale del fabbisogno del personale.

L'organo di revisione economico-finanziaria:

Esaminata la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.11/2024 del Registro Area Amministrativa del 16/02/2024 ;

Esaminata la sottosezione 3.3. del PIAO 2024-2026;

Richiamate le delibera del C.C. n.4 e n.5 del 22/01/2024 che hanno approvato rispettivamente, il DUP (Documento Unico di Programmazione) periodo 2024/2026 e il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;

VISTO:

Le disposizioni di cui all'art.91 del D.lgs n.267 /2000 (TUEL) ,in base alle quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, nel rispetto dei principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibile con le diponibilità finanziarie e di bilancio;

VISTI

I commi 4/5/6/7/8 dell'art 6 del Decreto Legge n.80 del 09/06/2021, modificato dal D.Lgs n n.222 del 13/12/2023 Articolo 3, che rispettivamente recitano; **comma 4).** le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

Comma 5). entro il 31 marzo 2022, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo

Comma 6). entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono

definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

Comma 7). In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'art. 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione del bilancio, gli enti locali, nelle more dell'approvazione del Piano, possono aggiornare la sottosezione relativa alla programmazione del fabbisogno di personale al solo fine di procedere, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle regole per l'assunzione degli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

Comma 8). all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.

VISTO

l'art.19 del D.L. 124 del 19/09/2023, che prevede che a decorrere dall'anno 2024, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni, province, comuni ecc, appartenenti alle regione del Sud tra cui la Sicilia, sono state autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale non dirigenziale da inquadrare nel livello dell'Area dei Funzionari prevista dal CCNL 2019/2021;

PREMESSO

che il Comune di Longi, sulla base della attestazione prodotta dalla responsabile dell'area economico finanziaria, allegata alla proposta di deliberazione, evidenzia che il rapporto della spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato (2022) al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e le entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati al netto del FCDE si attesta ad un valore di soglia del 41,25% e risulta superiore al valore di soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 dell'art.6 del DM 17/03/2020.(32,60%).

VISTO

Che la sottosezione 3.3. del Piano Triennale dei fabbisogni del personale prevede, in deroga all'art.9 comma 28 del D.L.31 maggio 2010 n.78 convertito con modificazioni dalla Legge 30/07/2010 n.122 e all'art.259 comma 6 del D.Lgs.267/2000, l'assunzione di due figure professionali a tempo indeterminato per l'attuazione delle politiche di coesione (D.L.19/09/2023 n.124).

CONSTATATO

Che l'Ente per l'anno 2024, vuole dare applicazione alle previsioni contenute nell'art.52 comma 1/bis, penultimo periodo del D.Lgs 165/2001;

Che l'art.13 comma 6, del CCNL del 16/11/2022 ha introdotto la disciplina delle progressioni verticali in deroga alla disciplina ordinaria, quest'ultima riproposta dall'art.15 del medesimo contratto.

In particolare viene prevista la possibilità di effettuare fino al 31/12/2025 tra le aree anche, di coloro che hanno un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, ma sono in possesso di un numero maggiore di anni di esperienza;

che Il comma 8 dell'art.13 del CCNL del 16/11/2022, ha previsto che le progressioni in questione sono finanziate dalla risorse determinate ai sensi dell'art.1 comma 612 della Legge 234 del 30/12/2021 (Legge di bilancio 2022), in misura non superiore alla 0,55% del monte dei salari dell'anno 2018;

che Il revisore ha verificato il calcolo del Monte Salari 2018, attestato dalla responsabile dell'area economico finanziaria che è rappresentato nella seguente tabella;

MONTE SALARI 2018	
TABELLA	IMPORTO
TABELLA 12	239.800,00
TABELLA 13	29.363,00
TABELLA 14 (Retribuzione personale a tempo determinato)	287.927,00
TOTALE	557.090,00
IMPORTO 0,55% DEL MONTE SALARI 2018	3.064,00

Che Il costo stimato per le progressioni verticali che è pari ad € 2.904,15 rientra nei limite dello 0.55% del monte dei salari e riguarda;

- Una progressione dall'Area degli Operatori Esperti Full-Time all'Area degli Istruttori Amministrativi per un costo di € 2.562,99;
- Una progressione dall'Area degli Operatori Esperti Full-Time all'Area Istruttori Amministrativi Part-Time a 32 ore settimanali per un costo pari a Zero;
- Una progressione dall'Area Operatori Esperti Part-Time a 23 ore settimanali all'Area degli Istruttori Amministrativi Part-Time a 21 ore settimanali con un costo di € 341.16.

PRESO ATTO

Che per l'anno 2024 , l'Ente ha manifestato l'interesse di assumere n. 2 nuove figure professionali, ed ha aggiornato il PIAO, rideterminando la dotazione organica non intaccando risorse di bilancio dell'Ente, ma subordinandole al finanziamento che sarà assegnato dal ministero sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale, nel rispetto delle disposizioni dell'art.3 septies del D.L. 14/082020 n.104 che prevedono;

che le spese del personale a decorrere dall'anno 2021 finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti ed espressamente finalizzate a nuove

assunzioni previste da apposita normativa, **non rilevano** ai fini della verifica del rispetto del valore di soglia di cui ai commi 1-1/bis e 2 dell'art.33 D.L. 30/04/2019 n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 28/06/20219 n.58.

RILEVATO

Che non sono stati modificati gli elementi fondamentali del piano precedente approvato in ordine al rispetto del limite di spesa;

Che in conseguenza dei costi per le assunzioni previsti dalle progressività verticali e, dalla assunzione condizionata, di due funzionari ad elevata qualificazione a partire dall'anno 2024 non precludono l'equilibrio pluriennale di bilancio:

PRESO ATTO

dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, dalla responsabile dell'area amministrativa e dalla responsabile dell'area economico finanziaria;

Il revisore;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione in oggetto, limitatamente al contenuto della sottosezione 3.3. del Piano dei Fabbisogni di Personale, parte integrante del documento PIAO 2024-2026.

Longi 19 Febbraio 2024

Il Revisore dei Conti
Rag. Salvatore Battaglia
Firmato digitalmente